




I.C. " F. D'ASSISI – NICOLA AMORE "  
80048 - Sant'Anastasia (NA) - Via Verdi,72  
Tel.081/9762332 - 081/8930723  
Cod. Mecc. NAIC8GU00E – C.F. 95246120638  
e-mail [naic8gu00e@istruzione.it](mailto:naic8gu00e@istruzione.it)  
PEC : [naic8gu00e@pec.istruzione.it](mailto:naic8gu00e@pec.istruzione.it)



Prot. n. 889/IV.8

Sant'Anastasia,10/02/2022

**Alle Famiglie  
Al personale docente e ATA  
Al DSGA  
Sito WEB**

### **Circolare n. 80**

**Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività al Covid-19 (D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022)**

Si comunica che il Decreto-legge n. 5 del 4 febbraio 2022 ha aggiornato, modificandola integralmente, la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. Con la presente circolare si ritiene necessario fornire indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative, secondo il diverso grado di istruzione.

## SCUOLA DELL'INFANZIA

### ALUNNI

#### Fino a quattro casi di positività:

- l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19**. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (**auto-sorveglianza**). In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

#### Cinque o più casi di positività (stessa sezione o gruppo classe):

**Sospensione delle attività per 5 giorni. Inoltre:**

per i docenti si applica il regime sanitario dell'**AUTOSORVEGLIANZA**

### DOCENTI

Auto-sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33: Ai soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

## SCUOLA PRIMARIA

ALUNNI

### Fino a quattro casi di positività:

- l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19**. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto (**autosorveglianza**). In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

### Cinque o più casi di positività:

- per gli alunni che dimostrino di aver completato il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti da meno di 120 giorni o dopo avere completato il ciclo vaccinale primario, o con dose di richiamo (booster) somministrata: **l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni **fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19**. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale;
- per gli altri alunni si applica la **didattica digitale integrata (DDI)** e quarantena per la durata di cinque giorni. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto-sorveglianza si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

DOCENTI

Auto-sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33: Ai soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO

ALUNNI

Un caso di positività:

- l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

Due o più casi di positività:

- per gli alunni che dimostrino di aver completato il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti da meno di 120 giorni, o con dose di richiamo (booster) somministrata: **l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19;**
- per coloro che posseggano un'idonea certificazione di **esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
- per gli altri alunni si applica la **didattica digitale integrata (DDI) per la durata di cinque giorni**. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

DOCENTI

Auto-sorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33: Ai soggetti è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Si comunica, inoltre, che il Decreto su menzionato, all'art. 6 c.4, stabilisce che la sospensione delle attività didattiche per le sezioni della scuola dell'infanzia avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. Per le classi della scuola primaria e secondaria di primo grado, si ricorre alla didattica digitale integrata se l'accertamento rispettivamente del quinto e del secondo caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente. **Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.** Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si sottolinea altresì che, alla luce dell'entrata in vigore della nuova disposizione normativa, tutti i provvedimenti presi cessano la loro efficacia e in merito ai tamponi T0/T5/T10 già fissati, il Dipartimento sanitario scuola comunica che le convocazioni già inoltrate rimangono ferme e verrà lasciata alla discrezionalità della famiglia l'esecuzione degli stessi.

I coordinatori delle classi segnalate fino a venerdì 4 febbraio u.s. sono stati avvisati al fine di comunicare alle famiglie il regolare rientro a scuola nel rispetto dei contenuti delle nuove disposizioni normative.


Come già evidenziato le comunicazioni, relative alle singole classi, avverranno tramite il coordinatore di classe.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si chiede alle famiglie di comprendere che la nuova normativa è entrata in vigore nel fine settimana con la conseguenza che eventuali ritardi che dovessero verificarsi nei primi giorni della settimana sono legati al rodaggio della nuova procedura e all'espletamento di ogni aspetto burocratico amministrativo che conseguentemente dovrà essere adottato.

Si allega Circolare ASL NAPOLI 3 SUD .

**Il Dirigente Scolastico**

Firma autografa sostituita a  
mezzo stampa ai sensi dell'art. 3  
comma 2 D. Lgs. n. 39/1993



**Oggetto: Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo (Art. 6 - DECRETO LEGGE n. 5 del 4 febbraio 2022– Misure urgenti in materia di certificazioni verdi Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del Sistema educativo scolastico e formativo).**

Premesso che l'art. 2 del Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021 introduce la misura dell'**AUTOSORVEGLIANZA**, in particolare per il personale scolastico che:

- ha concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- è guarito da meno di 120 giorni;
- ha effettuato la dose di richiamo (booster/terza dose);
- è guarito dopo aver completato il ciclo vaccinale primario.

In tali casi è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Di seguito si riportano le Indicazioni aggiornate per le Scuole di ogni ordine e grado.

## **SCUOLA DELL'INFANZIA (0-6 ANNI)**

1) Da 1 fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue in presenza per tutti.

**Per tutti i bambini presenti nella sezione o nel gruppo classe del caso indice, si raccomanda di adottare la misura di autosorveglianza senza l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.**

Ai docenti ed educatori è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso positivo e l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o anche un test antigenico autosomministrato, il cui esito negativo è attestato tramite autocertificazione, **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

2) Da 5 o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica una sospensione delle attività didattiche in presenza ed una **quarantena precauzionale di 5 giorni**.

Per il rientro in classe è necessario l'esito negativo al test antigenico rapido o molecolare effettuato al termine della quarantena di 5 giorni.

Si precisa che le misure didattiche e sanitarie devono essere applicate quando intercorre un intervallo massimo di 5 giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi di positività, non è considerato il personale educativo e scolastico.

Per i docenti o educatori si applica il regime sanitario dell'AUTOSORVEGLIANZA.

*Tabella 1- Schema semplificato sulle nuove procedure da adottare per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nella scuola dell'infanzia.*

Grado d'istruzione	Età	N° casi positivi sezione o gruppo classe	Provvedimenti ALUNNI	Provvedimenti DOCENTI E PERSONALE ESTERNO
Infanzia	0-6 anni	Da 1 a 4 casi	Attività didattica in presenza.	Utilizzo di dispositivi di protezione FFP2. In presenza di sintomi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o anche un test antigenico autosomministrato.
		Con 5 o più casi	Sospensione delle attività didattiche in presenza per 5 giorni.  Quarantena precauzionale di 5 giorni con test.	Utilizzo di dispositivi di protezione FFP2. Autosorveglianza.

## SCUOLA PRIMARIA (6-10 ANNI)

1) Da 1 fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue in presenza per tutti.

Ai docenti ed agli alunni è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso positivo e l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o anche un test antigenico autosomministrato, il cui esito negativo è attestato tramite autocertificazione, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.



2) Da 5 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue in presenza per coloro che diano dimostrazione, tramite la verifica quotidiana con app "Verifica C-19", di:

- aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- di essere guariti da meno di 120 giorni;
- di aver effettuato la dose di richiamo (booster) ove prevista;
- di essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario.

Per QUESTI ALUNNI e per i DOCENTI si adotta la misura di AUTOSORVEGLIANZA con l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo.

Per gli ALTRI ALUNNI si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni ed una quarantena precauzionale di 5 giorni.

Per il rientro in classe è necessario l'esito negativo al test antigenico rapido o molecolare effettuato al termine della quarantena, con l'obbligo di indossare per i successivi 5 giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

Si precisa che le misure didattiche e sanitarie devono essere applicate quando intercorre un intervallo massimo di 5 giorni dall'accertamento del caso precedente. Ai fini del calcolo dei casi di positività, non è considerato il personale educativo e scolastico.

Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione alla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al Dirigente Scolastico.

**Tabella 2- Schema semplificato sulle nuove procedure da adottare per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nella scuola primaria.**

Grado d'istruzione	Età	N° casi positivi classe	Provvedimenti ALUNNI	Provvedimenti DOCENTI E PERSONALE ESTERNO
Primaria	6 -10 anni	Fino a 4 casi	Attività didattica in presenza.  Utilizzo di dispositivi di protezione FFP2. In presenza di sintomi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o anche un test antigenico autosommistrato.	Utilizzo di dispositivi di protezione FFP2.  In presenza di sintomi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare o anche un test antigenico autosommistrato.

		Con 5 o più casi	<p>Attività didattica <u>in presenza</u>, autosorveglianza e utilizzo di dispositivi di protezione FFP2, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o guariti da &lt; 120 giorni, che hanno effettuato la dose di richiamo o guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, che posseggono la certificazione di esenzione.</p> <p>Per gli altri Alunni: sospensione delle attività didattiche in presenza per 5 giorni. Quarantena precauzionale di 5 giorni con test.</p>	<p>Utilizzo di dispositivi di protezione FFP2. Autosorveglianza</p>
--	--	------------------	--	---

## SCUOLA SECONDARIA di I e II GRADO

1) Con 1 caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue in presenza per tutti.

Per i docenti e per tutti gli alunni presenti nella classe del caso indice, è fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo.

1) Con 2 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue in presenza per coloro che diano dimostrazione, tramite la verifica quotidiana con app "Verifica C-19", di:

- aver concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
- di essere guariti da meno di 120 giorni;
- di aver effettuato la dose di richiamo (booster) ove prevista;
- di essere guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario.

Per QUESTI ALUNNI e per i DOCENTI è fatto obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo e si applica il regime di AUTOSORVEGLIANZA.

Per gli ALTRI ALUNNI si applica la didattica digitale integrata per la durata di 5 giorni ed una quarantena precauzionale di 5 giorni.

Per il rientro in classe è necessario l'esito negativo al test antigenico rapido o molecolare effettuato al termine della quarantena, con l'obbligo di indossare per i successivi 5 giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.

**Si precisa che le misure didattiche e sanitarie devono essere applicate quando intercorre un intervallo massimo di 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.** Ai fini del calcolo dei casi di positività, non è considerato il personale educativo e scolastico.

Per coloro che posseggano un'idonea **certificazione di esenzione** alla vaccinazione, l'attività didattica **prosegue in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale al Dirigente Scolastico.

**Tabella 3- Schema semplificato sulle nuove procedure da adottare per la gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nella scuola secondaria di I e II GRADO.**

Grado d'istruzione	Età	N° casi positivi classe	Provvedimenti ALUNNI	Provvedimenti DOCENTI E PERSONALE ESTERNO
Secondaria di I e II GRADO	11-18 anni	1 caso	Attività didattica in presenza e utilizzo di dispositivi di protezione FFP2.	Utilizzo di dispositivi di protezione FFP2.
		Con 2 o più casi	Attività didattica in presenza, autosorveglianza e utilizzo di dispositivi di protezione FFP2, per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o guariti da < 120 giorni, che hanno effettuato la dose di richiamo o guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, che posseggono la certificazione di esenzione.	Utilizzo di dispositivi di protezione FFP2. Autosorveglianza

			<p>Per gli altri Alunni: sospensione delle attività didattiche in presenza per 5 giorni. Quarantena precauzionale di 5 giorni con test.</p>	
--	--	--	---	--

*Tutte le misure già disposte fino a data 05/02/2022 sono ridefinite in funzione della nuova normativa.  
Le scuole forniranno elenco dei contatti in formato Excel unicamente nel caso in cui dovessero verificarsi 5 casi nelle scuole primarie e materne, 2 casi nelle scuole secondarie al fine di adottare i provvedimenti sanitari di competenza.*

I Responsabili UU.OO.PP.CC.

\*f.to

Ambito 1 *Dott. Vincenzo Parrella*  
Ambito 2 *Dott.ssa Brigida Dell'Anno*  
Ambito 3 *Dott. Vincenzo Montella*  
Ambito 4 *Dott. Vincenzo Sportiello*  
Ambito 5 *Dott.ssa Loredana Scafato*  
Ambito 6 *Dott. Francesco Fanara*

Il Direttore SIAN

Referente Aziendale Scuole Promotrici di Salute

*Dott. Prefiligi Pecoraro*



Il Direttore del  
Dipartimento di Prevenzione

\*f.to

*Dott. Carmine Carbone*

\*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.